

(N. 654)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(PRETI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1980

Modifica della composizione del Consiglio di amministrazione e di altri organi collegiali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge viene stabilita la nuova composizione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e di altri organi collegiali operanti nell'Azienda stessa, a seguito della decisione delle Organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni CGIL, CISL, UIL, di ritirare i propri rappresentanti da tali organi.

La decisione è fondata, secondo quanto asserito dai predetti Sindacati, sull'intenzione di affidare alla contrattazione, e non più, quindi, alla partecipazione ad organi collegiali, la tutela degli interessi collettivi ed individuali della categoria dei ferrovieri.

La posizione assunta dalle Organizzazioni sindacali appare assecondata tenuto principalmente conto della atipicità delle com-

petenze del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che, al contrario dei corrispondenti organismi delle altre Amministrazioni statali, non si interessa unicamente delle questioni attinenti al personale, bensì partecipa, quale organo consultivo, alla gestione dell'attività dell'Azienda.

Il ridimensionamento della composizione del citato organo non può che giovare anche alla sua funzionalità.

Nei diversi articoli del disegno di legge in questione viene puntualizzata la nuova composizione dei diversi organi collegiali presi in considerazione.

In particolare all'articolo 1, dopo aver escluso l'applicazione, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'articolo 146 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, viene modificata la norma disciplinante

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sopprimendo l'alinea relativo alla partecipazione dei rappresentanti del personale.

Con l'articolo 2 vengono soppressi gli articoli 23 e 25 della legge 27 luglio 1967, numero 668, che prevedono rispettivamente la partecipazione dei rappresentanti del personale alle commissioni giudicatrici dei concorsi interni e l'intervento degli stessi rappresentanti alle sedute del comitato di esercizio ove venivano trattate le questioni interessanti il personale.

Nell'articolo 3 viene eliminata la partecipazione dei rappresentanti del personale al consiglio di disciplina e viene costituita la commissione di disciplina compartimentale, la cui composizione sarà poi definita con decreto del Ministro dei trasporti, previo pa-

rere del Consiglio di amministrazione e sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La creazione della commissione di disciplina compartimentale è giustificata dal testo del successivo articolo 4, che demanda a tale Organismo le competenze in materia disciplinare, precedentemente attribuite al comitato d'esercizio.

Con l'articolo 5 viene esclusa la partecipazione dei rappresentanti del personale alle commissioni costituite per i trasferimenti disposti per esigenze di servizio.

L'articolo 6 è la norma di chiusura, che abroga tutte le disposizioni incompatibili con il disegno di legge presentato.

Il disegno di legge, concernendo esclusivamente questioni normative, attinenti alla composizione di organi collegiali, non comporta alcun onere.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 146 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nella parte di cui alla lettera *d*) del primo comma, recante norme sulla composizione del Consiglio di amministrazione delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, non si applica all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Agli effetti del precedente comma, al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, nella parte sostituita dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 583, è apportata la seguente modificazione:

articolo 1, primo comma, lettera *g*). — È soppresso.

Art. 2.

Alla legge 27 luglio 1967, n. 668, recante disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono apportate le seguenti modificazioni:

articolo 23. — È soppresso, anche per il testo integrato dall'articolo 9 della legge 2 febbraio 1974, n. 25;

articolo 25. — È soppresso.

Art. 3.

Sono soppressi tutti i riferimenti contenuti nell'articolo 126 della legge 26 marzo 1958, n. 425, nel testo modificato dall'articolo 24 della legge 27 luglio 1967, n. 668, relativi alla partecipazione dei rappresentanti del personale nel Consiglio di disciplina.

Al citato articolo 126 della legge 26 marzo 1958, n. 425, tenuto conto della nuova classificazione del personale ferroviario di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, è aggiunto il seguente comma:

« Presso ogni Direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato è costituita una

Commissione di disciplina compartimentale per il procedimento di cui al successivo articolo 131, qualora il procedimento stesso riguardi dipendenti in servizio nelle circoscrizioni compartimentali, con esclusione del personale dirigente e dei profili professionali del settore uffici: di Ispettore capo superiore ruolo esaurimento, Ispettore capo ruolo esaurimento, Ispettore capo aggiunto, Ispettore principale ed Ispettore.

Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sarà definita la composizione della Commissione di disciplina compartimentale di cui al precedente comma ».

Art. 4.

Sono soppressi tutti i riferimenti contenuti nella legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modifiche ed integrazioni, ed in norme regolamentari, relativi alla competenza del Comitato di esercizio in materia disciplinare.

Agli effetti del precedente comma, tutte le competenze spettanti al Comitato di esercizio in base alle norme della citata legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modifiche ed integrazioni, e delle relative norme di attuazione e regolamentari, sono devolute alla Commissione di disciplina compartimentale.

Art. 5.

Sono soppressi tutti i riferimenti contenuti nell'articolo 46 della legge 26 marzo 1958, n. 425, nel testo modificato dall'articolo 16 della legge 27 luglio 1967, n. 668, relativi alla partecipazione dei rappresentanti del personale nelle Commissioni costituite per i trasferimenti.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque non compatibili con la presente legge.